

86. (Forma della cauzione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:
Dell'istruzione della causa 86. (Forma della cauzione)

Art. 86. (Forma della cauzione)

1. Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
2. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello